

FONDAZIONE “S. Angela Merici” - ONLUS”

Desenzano del Garda

STATUTO

Approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 4790 del 26.05.2011

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA
"FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS"**

PREMESSA

La Fondazione S. Angela Merici trae origine dal Ricovero Vecchi, eretto in Ente Morale con Regio Decreto 27 Aprile 1931 n. 761, successivamente denominato Pia Opera "S. Angela Merici" con D.M. del 27 Settembre 1965, e dello stesso ne prosegue, senza soluzione di continuità, l'opera. -

Nel suo patrimonio confluirono anche lasciti e donazioni pervenute (sia anteriormente che posteriormente alla sua costituzione) all'Ospedale Civile di Desenzano del Garda, sotto il vincolo di destinarne il frutto per il ricovero, il mantenimento e la cura di persone anziane inabili al lavoro del Comune di Desenzano del Garda.

Dal 1° gennaio 2004, con Deliberazione n. VII/15903 del 30 dicembre 2003 della Giunta Regionale della Lombardia, è avvenuta la trasformazione dell'IPAB denominata "Pia Opera S. Angela Merici" in Fondazione senza scopo di lucro.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E SCOPO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS".

1.2. La Fondazione, essendo Ente di diritto privato autonomo sia dal punto di vista giuridico che organizzativo, può qualificarsi come "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (O.N.L.U.S.) ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive integrazioni e modificazioni. In conseguenza di ciò è obbligatorio l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 2 - SEDE

2.1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Desenzano del Garda.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione all'interno del territorio del Comune di Desenzano del Garda senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

2.3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi secondarie e/o sedi operative e/o unità locali comunque denominate purché ubicate nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO

3.1. La Fondazione non persegue scopo di lucro.

3.2. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

3.3. Per la realizzazione degli scopi indicati al punto precedente, la Fondazione esercita la propria attività istituzionale nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza e della formazione.

3.4. In particolare, per la tutela delle persone svantaggiate, la Fondazione gestisce servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura residenziale e provvede, verso il pagamento di un corrispettivo, all'alloggio, al mantenimento ed all'assistenza morale e materiale delle persone che si trovino in condizioni di svantaggio economico e/o di salute e/o sociale e/o familiare.

3.5. Nel rispetto delle finalità del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di ammettere ad usufruire dei servizi dell'ente a titolo gratuito o in forma agevolata anche anziani con particolari situazioni di disagio economico.

3.6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può promuovere:

- l'allestimento e la gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere, in via prioritaria, ai bisogni delle persone anziane ed a quelli di soggetti svantaggiati in ragione delle proprie condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni a carattere residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale;
- l'attività educativa, la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori in cui esplica la propria attività;
- la partecipazione di attività di ricerca e studio sui temi di particolare interesse nei settori in cui esplica la propria attività, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;
- la promozione e/o la gestione di servizi di assistenza domiciliare integrata in favore di anziani inabili al lavoro proficuo, in condizioni di non autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione;
- l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie, anche in favore di utenti non ospitati presso le strutture gestite dalla Fondazione.

3.7. Unicamente per la realizzazione dei propri scopi e nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, la Fondazione può inoltre:

- stipulare accordi di collaborazione e/o convenzioni di qualsiasi genere e tipo con Enti pubblici o privati, anche valorizzando l'opera del volontariato;

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi.

3.8. L'attività della Fondazione si svolge esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

3.9. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - DURATA

4.1. La durata della Fondazione è illimitata.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 5 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

5.1. Il patrimonio della Fondazione è formato dai beni mobili ed immobili che provengano alla medesima a qualsiasi titolo.

5.2. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da donazioni e lasciti testamentari di beni di qualsiasi genere e tipo, erogazioni liberali da parte di soggetti privati, contributi pubblici, da eventuali avanzi di gestione derivanti dall'esercizio delle sue attività, nonché dalle somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

ART. 6 - MEZZI FINANZIARI

6.1. La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

a) con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;

b) con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;

c) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

d) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

TITOLO III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 7 - GENERALITA'

7.1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- la Consulta degli Esperti;
- il Revisore dei Conti.

7.2. Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Revisore dei Conti avvengono in base alle norme previste dal presente Statuto.

7.3. Non è ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle della Consulta degli Esperti a mezzo di persona delegata, così come non è ammesso il voto per corrispondenza.

7.4. Il componente del Consiglio di Amministrazione o della Consulta degli Esperti che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell'Organo di cui fa parte, decade automaticamente dalla carica.

7.5. Nel caso di contemporanea cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di almeno tre Amministratori, tutto il Consiglio di Amministrazione decade.

7.6. Il Revisore dei Conti effettivo, il Revisore dei Conti supplente ed i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, non possono mai far parte contemporaneamente anche della Consulta degli Esperti. Pertanto, se un componente della Consulta degli Esperti è nominato componente del Consiglio di Amministrazione o Revisore dei Conti effettivo o Revisore dei Conti supplente, decade automaticamente dalla carica di componente della Consulta degli Esperti.

7.7. I componenti della Consulta degli Esperti e del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni in piena autonomia e senza alcun vincolo di mandato.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE E DURATA

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti, di cui un Presidente ed un Vice Presidente, tutti eletti dalla Consulta degli Esperti.

8.2. Il mandato del Consiglio di Amministrazione dura 5 (cinque) esercizi e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio della sua carica, salvo il mandato del primo Consiglio di Amministrazione nominato immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Statuto che dura 3 (tre) esercizi e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della sua carica.

8.3. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, non sia stato nominato il nuovo Consiglio, il Consiglio uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti e per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.

8.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere sempre rieletti senza limite di tempo o di numero di mandati.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri e che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di urgenza, da valutarsi ad insindacabile giudizio del Presidente, il predetto termine è ridotto a ventiquattro ore.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno due Consiglieri i quali devono indicare le materie delle quali chiedono la trattazione. Se il Presidente non provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta, i Consiglieri richiedenti possono provvedere autonomamente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità fissate dal precedente comma 9.1.

9.3. Il Consiglio di Amministrazione convocato ai sensi del comma precedente 9.2. deve riunirsi entro dieci giorni dalla data della convocazione.

ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

10.2. Entro quindici giorni dalla nomina, il Consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Consigliere presente più anziano di età, si riunisce per eleggere, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, il Presidente ed il vice Presidente.

10.3. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente durante il mandato ma non anche dalla carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Presidente.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

11.2. In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio di

Amministrazione è regolarmente costituito se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in seguito informa il Revisore dei Conti delle deliberazioni assunte.

11.3. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

11.4. Per la modifica del presente Statuto occorre il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPITI E POTERI

12.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione della Fondazione, nessuno escluso od eccettuato ed anche se qui non richiamato.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte di propri poteri ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega..

12.3. Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri un'indennità di carica, nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia, in particolare dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

12.4. I Consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sulla loro attività con periodicità stabilita al momento del conferimento della delega.

12.5. La redazione del Bilancio annuale, la modifica del presente Statuto e la decisione di scioglimento della Fondazione non possono formare oggetto di delega.

12.6. Il Consiglio di Amministrazione segnala alla Consulta degli Esperti le situazioni di incompatibilità dei membri previste al comma 16.2. dell'art.16, affinché questa assuma le determinazioni del caso.

ART. 13 - PRESIDENTE

13.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

13.2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede la Consulta degli Esperti ed il Consiglio di Amministrazione, esercita tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto.

13.3. Il Presidente:

- propone le materie da trattare nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, anche di straordinaria amministrazione, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni.

13.4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere in carica più anziano d'età.

ART. 14 - VICE PRESIDENTE

14.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato. In particolare, il Vice Presidente o, in sua assenza, il Consigliere in carica più anziano d'età, può sostituire il Presidente anche nei suoi compiti riguardanti la Consulta degli Esperti.

ART. 15 - CONSULTA DEGLI ESPERTI: COMPOSIZIONE

15.1. La Consulta degli Esperti è composta:

- a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) dalla persona diversa da quella di cui al punto precedente che, per ultima in ordine di tempo, ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- c) dal Sindaco in carica del Comune di Desenzano del Garda;
- d) dalla persona diversa da quella di cui al punto precedente che, per ultima in ordine di tempo, ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Desenzano del Garda;
- e) dal Presidente dell'Associazione dei Volontari della Fondazione, qualora costituita.

15.2. L'individuazione delle persone che fanno parte della Consulta degli Esperti è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e deve avvenire con riferimento alla data in cui la Consulta degli Esperti si riunisce.

15.3. Se, alla data di riferimento di cui al comma 15.2, non esiste la persona di cui al punto 15.1, lettera b) o questa abbia rinunciato all'incarico di far parte della Consulta, si individua comunque l'ultima persona disponibile che, per ultima in ordine di tempo, ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

15.4. Se, alla data di riferimento di cui al comma 15.2, non esiste un Sindaco in carica o il Sindaco in carica abbia rinunciato all'incarico di far parte della Consulta, la Consulta degli Esperti è composta, in sostituzione delle persone di cui al comma 15.1, lettere c) e d), dalle due persone che, per ultime in ordine di tempo, hanno ricoperto la carica di Sindaco di Desenzano del Garda e hanno accettato di far parte della Consulta degli Esperti.

15.5. Se, alla data di riferimento di cui al comma 15.2, non esiste la persona di cui al punto 15.1, lettera d) o questa abbia rinunciato all'incarico di far parte della Consulta, si individua comunque l'ultima persona disponibile che, in ordine di tempo, ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Desenzano del Garda.

15.6. Se, alla data di riferimento di cui al comma 15.2, non risultano individuabili i componenti di cui al precedente comma 15.1 lettera e), alla Consulta degli Esperti parteciperanno, temporaneamente, i rappresentanti che per legge o per statuto ne assumono le veci. In loro mancanza, la Consulta degli Esperti, qualora raggiunga il quorum costitutivo, si attiverà comunque per adempiere ai propri compiti.

ART. 16 - CONSULTA DEGLI ESPERTI: RIUNIONE E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEL REVISORE DEI CONTI

16.1. La Consulta degli Esperti:

- a) elegge tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) elegge il Revisore dei Conti ed il Revisore dei Conti supplente;
- c) fornisce, se richiesti dal Consiglio di Amministrazione, pareri non vincolanti su questioni di particolare importanza riguardanti la gestione dell'attività della Fondazione.

16.2. I consiglieri nominati dalla Consulta degli Esperti devono presentare i necessari requisiti di onorabilità e competenza ed essere scelti tra persone, segnalate da terzi o autocandidatesi, residenti in Desenzano del Garda.

Sono incompatibili con la carica di membri del Consiglio di Amministrazione:

- a) i soggetti che ricoprano contemporaneamente una carica in un Ente o Amministrazione Pubblica;
- b) i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- c) i dipendenti della Fondazione.

16.3. La Consulta degli Esperti deve riunirsi entro il 28 febbraio dell'anno solare durante il quale scade il Consiglio di Amministrazione in carica o i Revisori dei Conti effettivo e supplente in carica.

16.4. Nel caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione prima della scadenza naturale del mandato, la Consulta degli Esperti deve riunirsi entro sessanta giorni dalla data di cessazione dell'incarico per provvedere alla sostituzione. Il Consigliere nominato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.5. La Consulta degli Esperti può revocare e sostituire in qualsiasi momento uno o più Consiglieri o il Revisore dei

Conti effettivo o il Revisore dei Conti supplente soltanto nel caso in cui i soggetti revocati e sostituiti si siano resi colpevoli di gravi e comprovate violazioni della legge o del presente Statuto.

ART. 17 - CONSULTA DEGLI ESPERTI: CONVOCAZIONE

17.1. La Consulta degli Esperti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto che deve essere inviato a tutti i suoi componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante consegna a mano.

17.2. La Consulta degli Esperti è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta di almeno due componenti i quali devono indicare le materie delle quali chiedono la trattazione. Se il Presidente non provvede alla convocazione della Consulta degli Esperti entro dieci giorni dalla richiesta, i componenti richiedenti possono provvedere autonomamente alla convocazione della Consulta degli Esperti con le modalità fissate dal precedente comma 17.1.

17.3. La Consulta degli Esperti convocata ai sensi del comma precedente 17.2. deve riunirsi entro dieci giorni dalla data della convocazione.

ART. 18 - CONSULTA DEGLI ESPERTI: QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO

18.1. La Consulta degli Esperti è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. E' validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.2. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve avvenire per votazione a scrutinio segreto; ciascun componente della Consulta degli Esperti ha diritto di esprimere fino ad un massimo di tre preferenze. Sono eletti membri del Consiglio di Amministrazione i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

18.3. Nel caso in cui alla prima votazione due o più candidati ricevano il medesimo numero di preferenze ed i candidati che hanno ottenuto un numero maggiore di preferenze siano inferiori al numero dei Consiglieri da eleggere, si deve procedere come segue:

- a) risultano eletti alla prima votazione i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
- b) si effettua, sempre a scrutinio segreto, una seconda votazione di ballottaggio tra i candidati non eletti che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze;
- c) risultano eletti alla seconda votazione i candidati che

hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze fino al raggiungimento del numero totale di candidati da eleggere;

d) in caso di ulteriore parità si effettuano, sempre a scrutinio segreto, ulteriori votazioni di ballottaggio tra i candidati non eletti che, alla votazione precedente, hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze, fino al raggiungimento del numero totale di candidati da eleggere.

18.4. Nel caso in cui alla prima votazione i candidati che hanno ottenuto preferenze siano inferiori al numero dei Consiglieri da eleggere, si deve procedere come segue:

a) risultano eletti tutti i candidati che alla prima votazione hanno ottenuto preferenze;

b) si effettuano, sempre a scrutinio segreto, ulteriori votazioni fino al raggiungimento del numero totale di Consiglieri da eleggere.

In caso di parità di preferenze ottenute da due o più Consiglieri, si procede ad ulteriori votazioni come specificato al comma precedente 18.3.

18.5. La nomina del Revisore dei Conti e del Revisore dei Conti supplente deve avvenire per votazione a scrutinio segreto con separate votazioni; ciascun componente della Consulta degli Esperti ha diritto ad esprimere solo una preferenza. E' eletto Revisore dei Conti effettivo o Revisore dei Conti supplente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

18.6. Nel caso in cui due o più candidati ricevano il medesimo numero di preferenze, si deve provvedere, sempre a scrutinio segreto, ad una seconda votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze. In caso di ulteriore parità la votazione di ballottaggio deve essere ulteriormente ripetuta fino a quando un candidato non abbia ricevuto un numero maggiore di preferenze rispetto a tutti gli altri.

18.7. Nelle votazioni di ballottaggio previste dal presente articolo non possono essere votati candidati diversi da quelli che alla votazione precedente avevano raggiunto il medesimo numero di preferenze.

ART. 19 - REVISORE DEI CONTI

19.1. Il Revisore dei Conti effettivo è nominato dalla Consulta degli Esperti che ne determina anche il criterio di compenso ed è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il compenso del Revisore dei Conti deve essere determinato nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia, in particolare dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

19.2. La Consulta degli Esperti provvede anche alla nomina di

un Revisore dei Conti supplente scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

19.3. L'incarico di Revisore dei Conti effettivo e di Revisore dei Conti supplente dura per tre esercizi e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della sua carica. Il Revisore dei Conti effettivo e il Revisore dei Conti supplente possono essere sempre rieletti senza limite di tempo né di numero di mandati.

19.4. Il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione. Redige una relazione annuale al Bilancio consuntivo esprimendo un parere in merito all'approvazione dello stesso.

19.5. Il Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

19.6. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa del Revisore dei Conti effettivo, subentra il Revisore dei Conti supplente il quale rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

TITOLO IV - NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

ART. 20 - ESERCIZIO E BILANCIO

20.1. L'esercizio coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Il Bilancio preventivo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Revisore dei Conti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferisce, deve rappresentare le previsioni di ricavo e di costo per l'esercizio al quale si riferisce, in coerenza con le ragionevoli ipotesi e strategie delineate nella relazione accompagnatoria.

20.3. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

20.4. La redazione e l'approvazione annuale del Bilancio consuntivo della Fondazione, nei termini previsti dalla normativa di legge pro tempore vigente e, comunque, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, sono obbligatorie ed a tale obbligo si deve adempiere nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

20.5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la

vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

20.6. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

21.1. Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri.

21.2. Il Consiglio di Amministrazione che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina anche uno o più liquidatori.

21.3. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere preferibilmente devoluto al Comune di Desenzano del Garda per finalità di pubblica utilità, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

22.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.